

AS 1547

Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229

EMENDAMENTO

Dopo l'art. 1 aggiungere il seguente:

Art. 1 bis

Misure urgenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, all'articolo 5 comma 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

“Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'art.6 tutti gli interventi – diversi dalla mera sostituzione di componenti principali – di rifacimento totale e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento su impianti fotovoltaici già esistenti, compresi quelli da realizzare su progetti fotovoltaici autorizzati ma ancora non realizzati, incluse le necessarie infrastrutture di connessione, che, pur prevedendo un aumento della potenza installata, una modifica del layout impianto e una modifica delle soluzioni tecnologiche utilizzate sia in termini di pannelli che di strutture, non comportino una variazione superiore al 20% dell'altezza, né un incremento della superficie radiante complessiva e dell'area occupata rispetto a quella dell'impianto originario. Per altezza s'intende l'altezza massima dei moduli fotovoltaici rispetto al piano nel caso di strutture fisse, mentre per sistemi ad inseguimento l'altezza massima si riferisce all'altezza massima dell'asse di rotazione.

Gli interventi di mera sostituzione di componenti principali senza incremento della potenza autorizzata - nei limiti di una tolleranza dell'1% -, dell'altezza dei moduli installati originariamente, nonché dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, comprese le necessarie infrastrutture di connessione, sono soggetti alla sola Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata”.

MOTIVAZIONE

Il settore fotovoltaico italiano sta vivendo una nuova fase di crescita e rinnovamento, proiettato verso il futuro raggiungimento di sfidanti obiettivi. Secondo tutti gli scenari, europei e italiani, il fotovoltaico rivestirà infatti un ruolo fondamentale nel futuro processo di decarbonizzazione e nell'incremento delle fonti rinnovabili (FER) al 2030, stabiliti dalla nuova Direttiva RED II e pari al 32% di FER rispetto al Consumo Finale Lordo. In tale contesto, secondo la proposta di Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), il nostro Paese dovrà raggiungere al 2030 il **30% di energia da fonti rinnovabili** sui consumi finali lordi, target che per il solo settore elettrico si tradurrebbe in un valore pari ad oltre il 55% di fonti rinnovabili rispetto ai previsti consumi interni lordi di energia elettrica previsti.

Si tratta di una sfida sicuramente ambiziosa, per la quale tutte le fonti rinnovabili saranno chiamate a ricoprire un ruolo primario nel mercato elettrico. L'obiettivo non potrà che essere raggiunto affiancando allo sviluppo di nuove installazioni sul territorio nazionale, iniziative di **Repowering**¹ volte a consentire **l'efficientamento del parco esistente** e quindi il prolungamento del suo ciclo di vita.

Nell'ambito di questo nuovo cambiamento che il settore è chiamato a realizzare, saranno necessari quindi importanti sforzi e l'adozione di opportune misure a favore di nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili, sia **impianti utility scale** che di **piccole/medie dimensioni in generazione distribuita**, utilizzando meccanismi a supporto controllabili e trasparenti in grado di dare maggiore certezza e stabilità agli investitori.

Analizzando i trend di crescita del parco fotovoltaico italiano si osserva come i ritmi di sviluppo si siano significativamente ridimensionati, con valori di potenza totale annua installata dell'ordine di 400 MW, prevalentemente associata ad impianti di piccole/medie dimensioni. Secondo i dati ad oggi disponibili, a fine 2018 gli impianti FV hanno superato i 20 GW di potenza ed i 22 TWh di energia elettrica prodotta. Guardando invece al futuro, secondo la Proposta di Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (**PNIEC**) trasmessa dal Governo alla Commissione Europea, questa fonte sarà uno dei principali pilastri sui cui si reggerà la transizione energetica nazionale, raggiungendo al **2030** circa **75 TWh** di energia elettrica prodotta e circa **51 GW** di potenza installata.

Al di là di considerazioni sulle assunzioni che sono alla base dei valori numerici indicati nel PNIEC è evidente come l'obiettivo prefissato nel documento richieda un radicale cambiamento di marcia rispetto al trend di crescita degli ultimi anni.

Il percorso di decarbonizzazione del settore elettrico e di raggiungimento degli obiettivi del PNIEC dovrà necessariamente poter contare su un **chiaro quadro regolatorio** e sullo snellimento delle procedure **autorizzative**. Da un punto di vista autorizzativo, in particolare, sarà necessario promuovere **misure destinate a semplificare l'attuale quadro normativo per il rinnovamento degli impianti fotovoltaici esistenti**.

Gli interventi di repowering ed ammodernamento del parco fotovoltaico infatti, grazie alla rapida evoluzione del settore ed alla disponibilità di tecnologie sempre più performanti sul mercato, consentirebbero l'aumento della produzione di energia rinnovabile (con incrementi anche dell'ordine del 20-30%) **a parità di suolo già**

¹ Art.2, p.to 10) Dir. EU RED II "revisone della potenza dell'impianto" (repowering): il rinnovamento delle centrali elettriche che producono energia rinnovabile, compresa la sostituzione integrale o parziale di impianti o apparecchiature e sistemi operativi al fine di sostituire capacità o di aumentare l'efficienza o la capacità dell'impianto

coinvolto dalle installazioni e dalle relative opere accessorie, minimizzando gli effetti su tutte le componenti naturali ed antropiche presenti, grazie al riutilizzo di aree, strutture ed infrastrutture esistenti.

Anche secondo le stime del GSE effettuate sulla base degli obiettivi SEN al 2030 previsti per la fonte solare (54 GW rispetto ai 51 GW previsti dal PNIEC), sarà necessario prevedere, oltre allo sviluppo di nuovi impianti integrati su copertura e nuovi impianti fotovoltaici utility scale a terra, anche interventi di repowering su impianti esistenti per una potenza di circa 2,5 GW unitamente al mantenimento in efficienza degli attuali 7 GW di installazioni a terra.

Si ritiene pertanto che tali interventi non possano che avere un ruolo fondamentale nel percorso di sviluppo del settore fotovoltaico prospettato e che debbano quindi poter accedere a procedure abilitative più snelle (quali la Procedura Abilitativa Semplificata) ed a tempistiche accelerate e certe.

La mancanza di una linea guida nazionale (**Decreto Ministeriale** previsto dal D.lgs. 28/2011, art.5, comma 3, **mai pubblicato**) che permetta di distinguere la **modifica “NON sostanziale”** di un impianto (autorizzabile con Procedura Abilitativa Semplificata - PAS) da una **“sostanziale” (assoggettata ad Autorizzazione Unica)**, rende attualmente complessa la gestione di qualsiasi intervento sugli impianti fotovoltaici esistenti

Si ritiene quindi necessario che siano adottate modifiche normative a livello centrale affinché gli interventi di **integrale ricostruzione, potenziamento, rifacimento e riattivazione degli impianti fotovoltaici esistenti**, che rispettino **specifici criteri**, nonché le opere ed infrastrutture connesse, siano definiti come **varianti non sostanziali**, disciplinate dall'istituto della **Procedura Abilitativa Semplificata**.

L'introduzione di misure di semplificazione di questa natura dovrebbe inoltre poter interessare anche lo sviluppo di nuovi impianti fotovoltaici, **non ancora realizzati**, che siano stati sottoposti ad iter autorizzativi caratterizzati da tempi ben più lunghi rispetto a quelli previsti dalle norme. Non è infrequente infatti che, per il perdurare dell'iter da un lato e la rapidità dello sviluppo tecnologico dall'altro, il progetto originario giunto ad autorizzazione si basi in realtà sull'impiego di tecnologie meno efficienti di quelle nel frattempo rese disponibili sul mercato. Posti i benefici dell'impiego di tecnologie più performanti che siano in grado di garantire una maggiore produzione di energia a parità di area occupata, la variante al progetto dovrebbe essere resa possibile senza richiedere il ricorso ad un nuovo iter autorizzativo ordinario.